SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1847

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FASSONE e MARITATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2002

Concessione di indulto condizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo e da più parti si levano richieste di intervento sulla situazione carceraria, che si è fatta estremamente penosa anche ed in particolare per le condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

La richiesta della concessione pura e semplice di un indulto, tanto più se ampio ed universale, non può essere valutata positivamente, poiché tale misura non affronta la radice dei guasti del sistema, e poiché l'indulto abbandona a se stesso il detenuto scarcerato, indebolendo fortemente sia la difesa sociale, sia gli sforzi di reinserimento dei condannati.

L'impegno fondamentale nella materia, pertanto, deve continuare ad essere quello di ridurre il volume complessivo di pena carceraria che l'attuale sistema produce, e di trasferire progressivamente la pena verso forme di espiazione riparatoria e di pena assistita. A questo fine sono state presentate, e dovranno essere finalmente discusse, varie proposte, tra le quali: la riduzione delle pene edittali per il piccolo commercio di sostanze stupefacenti; la progressiva sostituzione delle pene non gravi con prestazioni di pubblica utilità; la mediazione come strumento di ricomposizione dei rapporti sociali, accompagnata da effetti estintivi sul reato; la stipulazione di accordi internazionali, intesi a fare espiare nel paese di origine le condanne inflitte in Italia a cittadini stranieri.

Ma, se tutto ciò rimane imprescindibile nel medio e lungo periodo, oggi appare opportuno intervenire con una misura di alleggerimento delle pene già inflitte: misura che sia prudente e differenziata; che non annulli del tutto la pena inflitta, qualora la stessa sia ricomprendibile nei limiti dell'indulto stesso; e che, soprattutto, sostituisca al consueto strumento puramente indulgenziale una formula composita di indulto condizionato, modellato sulla linea già prevista dal codice penale negli articoli 174, terzo comma, e 151, quarto comma.

Si propone pertanto di:

a) prevedere l'estinzione della pena detentiva sino ad un massimo di due anni;

b) prevedere che comunque debba essere stata espiata almeno metà della pena irrogata, onde non vanificare gli obiettivi di prevenzione generale;

c) prevedere che per taluni delitti, considerati di particolare allarme sociale, la misura di pena espiata debba essere portata a due terzi;

d) prevedere che per soggetti plurirecidivi il beneficio sia ridotto a metà;

e) prevedere che l'indulto sia modellato, in qualche misura, alla stregua di un affidamento in prova, nel senso che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena inflitta; determina l'arco della «prova» nella misura della pena condonabile, e comunque di almeno un anno; impone determinate prescrizioni, utili al reinserimento sociale del condannato; dispone che il condannato sia controllato e sostenuto da un'apposita rete di servizi; modifica e adatta, ove occorra, le prescrizioni, al fine di agevolare il reinserimento del condannato;

f) prevedere che il pubblico ministero, alla fine del periodo, verifica l'esito della cosiddetta «prova»; se l'esito è favorevole, fa richiesta al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta la pena;

g) prevedere che l'estinzione concerne anche le misure di sicurezza diverse dalla confisca, e non concerne invece le pene accessorie e gli effetti penali;

h) prevedere, quanto al cittadino straniero presente nel territorio dello Stato in

violazione di legge, che l'indulto si applica a condizione che egli abbandoni il territorio dello Stato;

i) prevedere la revocabilità di diritto dell'indulto se chi ne ha beneficiato commette, entro cinque anni, un delitto non colposo per il quale riporti condanna non inferiore a sei mesi di pena detentiva;

l) prevedere infine che l'indulto come sopra delineato si applica a tutti i reati commessi non oltre il 31 dicembre 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concessione di indulto condizionato)

1. È concesso indulto nella misura massima di due anni per le pene detentive, e di mille euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alla predetta pena detentiva, alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 2 a 8.

2. L'applicazione dell'indulto estingue altresì le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca; non estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

3. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, né alle pene inflitte dal giudice di pace.

Art. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. L'indulto si applica ai detenuti che abbiano scontato almeno metà della pena detentiva loro inflitta, e almeno i due terzi di tale pena per coloro che siano stati condannati per uno o più dei delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis,* 416-*bis,* 600, 600-*bis* primo comma, 601, 602 e 630 del codice penale, e all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'indulto si applica in misura dimezzata ai condannati che, nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato condanne a pena detentiva complessivamente superiore a cinque anni.

3. Nel computo della pena espiata sono calcolate le riduzioni di pena conseguite ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Procedimento di applicazione)

1. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione di una sentenza di condanna alla quale è applicabile, in tutto o in parte, l'indulto condizionato concesso ai sensi della presente legge, dispone la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 672, comma 5, del codice di procedura penale e fissa contestualmente il termine di osservazione, che ha durata corrispondente alla pena condonabile, e comunque non inferiore ad un anno.

2. Con il provvedimento di sospensione, o anche in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al condannato possono essere imposti uno o più degli obblighi o delle prescrizioni previsti dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Se il condannato ne fa richiesta, e se ne ricorrono le condizioni materiali, può essere disposta altresì l'applicazione di un lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, riducendosi nella misura corrispondente, e comunque non superiore ad un quarto, la quantità della pena detentiva della quale è richiesta l'avvenuta espiazione.

3. Le prescrizioni e gli obblighi di cui al comma 2 possono essere modificati, anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato e di evitare la commissione di nuovi reati.

4. Il condannato può rinunciare all'applicazione dell'indulto, con dichiarazione sottoscritta personalmente.

5. Avverso l'applicazione di prescrizioni e di obblighi il condannato può proporre reclamo al giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione decide senza formalità, valutando la concreta praticabilità delle prescrizioni e degli obblighi predetti e la loro congruità rispetto ai fini di reinserimento sociale del condannato.

Art. 4.

(Controlli e sostegno)

1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena l'autorità di pubblica sicurezza vigila sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi e riferisce eventuali violazioni all'autorità giudiziaria che li ha imposti. Il centro di servizio sociale per adulti, ed ogni altro ente eventualmente incaricato dell'assistenza e del sostegno al condannato, riferiscono all'autorità giudiziaria ogni fatto rilevante ai fini del reinserimento sociale del condannato.

2. Entro due mesi dalla scadenza del termine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il centro di servizio sociale riferisce al pubblico ministero sul comportamento del condannato nel periodo di osservazione, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale, all'osservanza delle prescrizioni e ad eventuali condotte riparatorie. A tal fine, durante il periodo predetto, cura i contatti con il condannato e la sua famiglia e collabora per propiziare occasioni di reinserimento.

Art. 5.

(Applicazione dell'indulto)

1. Scaduto il termine, il pubblico ministero raccoglie le informazioni e le relazioni a lui inviate dall'autorità di pubblica sicurezza, dal centro di servizio sociale per adulti e da altri eventuali enti, e le invia al giudice

dell'esecuzione competente, con il proprio parere sull'applicazione dell'indulto.

2. L'indulto è applicabile se il condannato, oltre ad avere osservato le prescrizioni e gli obblighi a lui imposti, ha dato prova di effettiva e costante buona condotta e di volontà di reinserimento sociale, per tutto il periodo di osservazione.

3. Il giudice dell'esecuzione applica l'indulto quando risulti verificata la condizione di cui al comma 2.

4. In caso di non applicazione dell'indulto, il giudice dell'esecuzione determina la quantità di pena da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato per effetto delle prescrizioni e degli obblighi a lui imposti.

5. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, il condannato tenga un comportamento che, per gravità o pluralità di inosservanza delle prescrizioni o degli obblighi o per altra grave ragione, faccia ritenere non realizzabile la condizione di cui al comma 2, il pubblico ministero può richiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della sospensione dell'esecuzione e la decisione di non applicabilità dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.

6. Il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo è adottato con la procedura di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 666 dello stesso codice.

Art. 6.

(Applicabilità al cittadino straniero)

1. L'indulto si applica, nella misura di cui agli articoli 1 e 2, al cittadino straniero immigrato in violazione di legge, a condizione che abbandoni il territorio dello Stato. Al suo allontanamento si provvede mediante ac-

compagnamento alla frontiera. A questo fine il pubblico ministero dispone la sospensione dell'esecuzione, quindi trasmette al giudice la documentazione dell'avvenuta espulsione per applicazione dell'indulto.

Art. 7.

(Revoca dell'indulto)

1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha beneficiato commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna non inferiore a sei mesi di pena detentiva.

2. L'indulto è revocato di diritto se il cittadino straniero, al quale è stato applicato ai sensi dell'articolo 6, entra nuovamente nel territorio dello Stato in violazione di legge, entro cinque anni dall'applicazione del beneficio.

Art. 8.

(Termine di applicazione)

1. L'indulto si applica ai reati commessi non oltre il 31 dicembre 2001.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.